

Prot. 100433/RU

Roma, 26 marzo 2020

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**OGGETTO:** Applicazione art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: *“Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed altre disposizioni su atti amministrativi.

L'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto una sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte sia con procedura d'ufficio, nonché dei termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall'ordinamento.

Fermo il rispetto del principio della gerarchia delle fonti nel rapporto tra tale disposizione e la normativa di rango unionale che regola i procedimenti amministrativi di competenza di questa Agenzia, in ossequio alla trasparenza che ispira i rapporti tra questa Amministrazione e gli operatori, si ritiene necessario partecipare quanto diramato agli Uffici.

Tra i procedimenti d'interesse vanno inclusi quelli riferiti a tutte le autorizzazioni di cui al Sistema delle Decisioni Doganali, sia quelle gestite nell'ambito del *Customs Decisions System* (CDS) che al di fuori dello stesso (limitatamente allo status di Esportatore Autorizzato e all'autorizzazione AEO).

Con Determinazione Direttoriale del 26 marzo 2020, l'Agenzia ha disposto l'adozione di misure organizzative straordinarie relativamente alla gestione delle attività istruttorie ed autorizzative ai fini dell'ottenimento delle decisioni rilasciate mediante *Customs Decisions System*, delle autorizzazioni AEO e dello Status di esportatore autorizzato, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA.

#### A. DECISIONI DOGANALI GESTITE MEDIANTE CUSTOMS DECISIONS SYSTEM:

##### 1. ISTANZE:

Considerato che l'eventuale rilascio – soprattutto se effettuato a vantaggio di un richiedente che attualmente ricade nelle categorie ATECO non elencate tra quelle per le quali è tuttora possibile lo svolgimento dell'attività produttiva/lavorativa – comporterebbe l'attivazione di decisioni doganali per cui non è realizzabile nell'immediato il concreto utilizzo e, di conseguenza, non si evince l'esistenza di una esigenza economica certa, posta a fondamento delle decisioni stesse, si procederà come di seguito:

- a. gli operatori economici sono invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano i caratteri dell'assoluta eccezionalità, perché indifferibili e urgenti;

- b. qualora le domande dovessero comunque pervenire a sistema *CDS*, o fossero già pervenute senza che gli Uffici le abbiano ancora accettate, si invitano gli operatori a ritirare le suddette mediante *Trader Portal*. Salvo i suddetti casi eccezionali, non si procederà all'accettazione con la motivazione: *“misure di salvaguardia dell'azione amministrativa durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19: sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per tutti gli atti differibili e non urgenti”*. Si rammenta, a tal riguardo, che la mancata accettazione non prevede la concessione, al richiedente, dell'esercizio del diritto ad essere ascoltato, di cui al punto 6 dell'art. 22 del CDU;
- c. laddove l'istanza sia già stata proposta ed accettata dagli Uffici competenti, l'Ufficio potrà adottare un diniego (informandone anticipatamente il richiedente ai fini dell'esercizio del diritto ad essere ascoltati), solo quando l'istruttoria non sia ad uno stadio già avanzato. L'operatore potrà, al termine del periodo emergenziale, riproporre l'istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità;
- d. ovviamente, nel caso in cui l'istanza riguardi attività di operatori economici rientranti nei codici ATECO considerati essenziali in questo periodo straordinario, l'istruttoria verrà completata.

A tal proposito sarà cura degli operatori, non appena superata l'emergenza in corso, riproporre l'istanza mediante *Trader Portal*, duplicando la domanda precedentemente proposta in modo che gli Uffici possano tener conto di tutti gli elementi di istruttoria già acquisiti e delle valutazioni già raggiunte ai fini del celere rilascio delle decisioni summenzionate.

## 2. AUTORIZZAZIONI ATTIVE:

In tutti i casi di decisioni che prevedono un termine di validità limitato (autorizzazioni di perfezionamento (attivo – IPO - o passivo – OPO -), di ammissione temporanea (TEA) e di uso finale (EUS)) e che abbiano una scadenza imminente (non oltre il 1 maggio p.v.), considerata sia la ratio con cui è stato emanato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 sia le motivazioni per le quali il Codice Doganale dell'Unione introduce la possibilità di sospensione della validità delle decisioni su richiesta del titolare, si invitano gli operatori economici, laddove ne ravvisino la concreta necessità, a proporre istanza di sospensione sull'apposito portale, indicando quanto segue:

- o motivazione: *“misure eccezionali per il contenimento dell'emergenza COVID-19: sospensione delle attività”*;
- o misure proposte: *“ri-attivazione delle attività di cui all'autorizzazione che si chiede di sospendere”*;
- o termine proposto: un numero di giorni ritenuto congruo per coprire il periodo di inattività complessivo, anche comprendente i giorni di inattività precedenti alla data in cui viene proposta istanza di sospensione.

Considerato che l'attività suddetta richiede una risposta da parte degli Uffici delle dogane competenti, gli operatori dovranno proporre tali istanze entro il 31 marzo p.v., in modo che i funzionari preposti possano dar corso a tutte le richieste nel minor numero di giorni di presenza presso l'Ufficio, adempiendo così alle note misure di contenimento dell'emergenza in corso.

Relativamente alla concessione dello status di Esportatore Autorizzato e alle autorizzazioni AEO, si fa presente che, qualora le attività di istruttoria siano già in stadio avanzato e necessitino solo di

integrazioni che possono essere gestite con modalità di lavoro agile, si darà corso alle attività rimanenti ai fini della decisione conclusiva.

In relazione alla vidimazione dei certificati di circolazione FORM A, EUR.1, e/o EUR-MED, i Servizi della Commissione hanno comunicato che, stante la difficoltà per gli esportatori di ottenere i certificati in originale, è possibile che gli stessi possano essere presentati in copia, salvo produzione dell'originale a cessazione dell'emergenza in corso. Analoga misura potrà trovare validità anche per i certificati A.TR, nel contesto degli scambi tra l'UE e la Turchia.

I Servizi della Commissione hanno altresì invitato a fare il più ampio uso possibile dello Status di esportatore autorizzato.

Con riguardo ai CARNET ATA, si rammenta che:

- un Carnet ATA scaduto di validità può essere presentato all'Ufficio doganale per la “rimessa nei termini”, entro 1 mese dalla scadenza dello stesso, al solo fine della riesportazione, secondo le modalità previste dall'art. 71 delle disposizioni di servizio del Carnet ATA, ovvero
- il titolare del Carnet, prima della scadenza di validità dello stesso, potrà richiedere alla Camera di Commercio che ha emesso il precedente, un Carnet sostitutivo, che avrà un nuovo termine di validità di 1 anno dalla data di emissione. Al fine di rendere valido tale Carnet sostitutivo, lo stesso dovrà essere presentato insieme al Carnet ATA originario alla dogana extra unionale del Paese di temporanea esportazione e all'Ufficio doganale dove è stato presentato per la temporanea importazione, o dove si trova la merce, per la presa in carico del nuovo Carnet e il contestuale appuramento dell'originario.

Considerate le difficoltà di questo periodo di emergenza, relativamente allo svolgimento delle operazioni di riesportazione delle merci, nel caso in cui gli operatori non abbiano potuto ottemperare alle normali procedure sopra citate nei termini previsti, sarà possibile richiedere agli Uffici doganali, di prorogare i termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet, in applicazione dell'art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) che prevede, in circostanze eccezionali, tale deroga, il cui fondamento risiede nell'art. 17 della Convenzione di Istanbul.

Marcello Minenna  
